



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

(Approvato con delibera C.C. n. 58/2001)

INDICE

Art. 1	Generalità	Pag. 3
Art. 2	Definizioni	Pag. 3
Art. 3	Consultazioni delle organizzazioni	Pag. 4
Art. 4	Autorizzazione all'esercizio	Pag. 4
Art. 5	Qualifica professionale	Pag. 4
Art. 6	Domanda di autorizzazione	Pag. 5
Art. 7	Rilascio dell'autorizzazione	Pag. 5
Art. 8	Diniego dell'autorizzazione	Pag. 6
Art. 9	Trasferimento	Pag. 6
Art. 10	Subingresso	Pag. 6
Art. 11	Cessazione dell'attività	Pag. 6
Art. 12	Ampliamento	Pag. 6
Art. 13	Norme igieniche sanitarie e di sicurezza	Pag. 7
Art. 14	Conservazione della tessera sanitaria	Pag. 8
Art. 15	Tenuta di lavoro	Pag. 8
Art. 16	Impiego di prodotti cosmetici	Pag. 8
Art. 17	Orario degli esercizi	Pag. 8
Art. 18	Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza	Pag. 8
Art. 19	Sanzioni, decadenza, revoca e sospensione	Pag. 8
Art. 20	Varie	Pag. 9
Art. 21	Norme transitorie	Pag. 9
Art. 22	Norme procedurali	Pag. 10
Art. 23	Norma finale	Pag. 10
	Scheda procedurale	Pag. 11
	Riferimenti normativi di settore	Pag. 13

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI
AFFINI

Art. 1

Generalità

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative alle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini di estetista, truccatore, estetista visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale e pedicure estetico dovunque esercitate, in istituti di bellezza comunque denominati, in luogo pubblico o privato, presso il domicilio dell' esercente, presso enti, istituti, uffici, associazioni, alberghi-hotel, case di cura, ospedali, case per anziani, anche a titolo gratuito.

2. Tali attività, inoltre, sono disciplinate da:

- la Legge 14 febbraio 1963, n. 161 - Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini, modificata ed integrata dalle Leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735;
- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina dell'attività di estetista;
- la Legge 8 agosto 1985, n. 443 – Legge quadro dell'artigianato;
- l'art. 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con l'attività.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della individuazione delle attività si intende per:

- a) barbiere (o acconciatore per uomo): l'attività svolta esclusivamente su persona di sesso maschile e consistente nel taglio della barba e dei capelli, lavaggio, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, e tutti gli altri servizi inerenti, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di protesi, parrucche, toupets, escluso l'impianto di capelli, sintetici o naturali, direttamente sul cuoio capelluto con metodiche cruento;
- b) parrucchiere per uomo e donna (o acconciatore uomo e donna): l'attività svolta indifferentemente su uomo e donna, consistente nel taglio dei capelli, lavaggio, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, e tutti gli altri servizi inerenti o complementari compresa l'applicazione di parrucche e toupets, trattamento estetico, igiene del cuoio capelluto, trattamenti anticaduta eseguiti esclusivamente sulla superficie cutanea escluso l'impianto di capelli, sintetici o naturali, direttamente sul cuoio capelluto con metodiche cruento.
- c) estetista: l'attività comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo prevalente o esclusivo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, da svolgersi nei modi previsti dall'art. 1, comma 2°, della Legge 4 gennaio 1990 - n. 1, con esclusione delle prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

2. L'attività di estetista è soggetta alle disposizioni del presente regolamento anche se svolta in palestre, circoli privati, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita o per promozione di qualche prodotto.

3. Non sono soggette alle norme del presente regolamento:

- a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;

b) le attività terapeutiche, in cui si compiono atti cruenti e/o curativi, che ai sensi del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934 e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano nelle professioni sanitarie e della arti ausiliarie.

4. Per le attività suddette il territorio del Comune di Gioia Del Colle è da considerarsi unica Zona.

Art. 3

Consultazioni delle organizzazioni

1. Il Comune, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, provvede alla consultazione:

- delle organizzazioni dei consumatori;
- delle associazioni artigiane aderenti alle confederazioni nazionali firmatarie del C.C.N.L.;
- delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, operanti sul territorio comunale.

Art. 4

Autorizzazione all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare le attività di cui ai precedenti artt. 1 e 2, deve essere provvisto della relativa autorizzazione comunale. L'autorizzazione è valida solo per l'intestatario e per i locali in essa indicati. Può essere autorizzato l'esercizio congiunto di barbieri o parrucchieri per uomo e donna e per gabinetto di estetica o mestieri affini.

2. L'esercizio dell'attività può essere autorizzata presso il domicilio del titolare a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati da quelli dell'abitazione, vi sia una idonea sala di attesa e siano consentiti i controlli e rispettate le vigenti disposizioni e quanto previsto dal presente regolamento.

3. Qualsiasi variazione nella società e nella impresa individuale deve essere tempestivamente comunicata al Comune.

4. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari degli organi di vigilanza. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia di essa.

5. L'Ufficio competente trasmette copia delle autorizzazioni rilasciate alla Commissione Provinciale per l'Artigianato ed alla C.C.I.A.A..

Art. 5

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività è subordinato all'accertamento:

- a) del compimento del diciottesimo anno di età;
- b) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente, dei requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane;
- c) della regolare costituzione della società e della avvenuta iscrizione nel registro delle imprese, per le società non artigiane;
- d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
- e) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o direttore dell'azienda e, quando si tratta di impresa artigiana costituita nelle forme societarie previste dalle vigenti norme, dalla maggioranza dei soci.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) ed e) sono di competenza della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

3. La qualifica professionale può essere conseguita, così come previsto dalla legge 1142/70,

mediante corsi istituiti o riconosciuti dallo Stato o da Enti Territoriali.

4. La qualifica si intende, inoltre, conseguita nel caso in cui l'interessato:

- sia, o sia stato, titolare di altro esercizio identico a quello richiesto, ed iscritto nell'Albo delle Imprese Artigiane;
- presti o abbia già prestato, per un periodo di almeno due anni, la sua opera professionale o svolto un pari periodo di attività lavorativa qualificata presso un esercizio identico a quello richiesto;
- abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ai sensi della Legge 19 gennaio 1955, n. 25.

5. Per l'attività di estetista la qualifica professionale è conseguita nei modi indicati nell'art. 3 Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 6

Domanda di autorizzazione

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione comunale, redatta in carta legale e spedita al Comune a mezzo raccomandata o consegnata all'Ufficio Protocollo, deve contenere i seguenti dati essenziali:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- nel caso di società, la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto precedente devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore d'azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane;
- l'attività che intende svolgere;
- ubicazione e caratteristiche dei locali o precisazione se l'attività debba svolgersi presso enti ecc..

2. Le domande devono essere anche corredate dai seguenti documenti:

- certificazione nei casi dovuti, di cui alla legge n. 55/90 (antimafia);
- attestato di qualifica professionale di cui al precedente art. 5 relativa al titolare, in caso di impresa individuale, ad almeno la metà di soci lavoratori in caso di società artigiane, al direttore responsabile nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 443/85 ed a tutti i lavoratori in caso di attività di estetista;
- fotocopia dell'atto costitutivo e iscrizione al R.E.A. se trattasi di società;
- certificato di conformità degli impianti elettrici alle norme CEI;
- certificazione igienico sanitaria del locale e delle attrezzature;
- certificazione di idoneità sanitaria del personale, compreso il titolare, attestante l'idoneità per l'attività da autorizzare.
- piantina planimetrica dei locali vidimata da un tecnico iscritto all'Albo;
- copia dell'atto di proprietà o contratto di locazione dell'immobile destinato all'attività o altro titolo di possesso;
- certificato di agibilità del locale.

3. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte della Amministrazione Comunale.

Art. 7

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, se completa dei requisiti essenziali. In caso di domanda irregolare o incompleta, si applica quanto previsto nel 3° comma art. 3 del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300.

2. La domanda si intende accolta qualora, nel termine dei sessanta giorni di cui al comma precedente, non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Art. 8
Diniego dell'autorizzazione

1. Il diniego al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'ufficio istruttore.

2. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni della notifica. Nel termine di 120 giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/7/93, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29/7/1993.

Art. 9
Trasferimento

1. Per il trasferimento di un esercizio in altra località del territorio comunale dovrà essere presentata apposita richiesta di autorizzazione nei modi previsti dal precedente art. 6.

2. La domanda si intende accolta qualora, nel termine dei sessanta giorni di cui al comma precedente, non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Art. 10
Subingresso

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'esercizio per atto tra vivi o per causa di morte comporta il trasferimento di diritto dell'autorizzazione al subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dello stesso ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4. Qualora entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisto del titolo non inizi l'attività, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

2. Il subentrante dovrà presentata apposita richiesta nei modi previsti dal precedente art. 6.

3. Per le aziende aventi i requisiti previsti dalla legge n. 443/85 in caso di morte del titolare o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dello stesso, gli aventi diritto indicati nel 3° c. dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 che intendono proseguire l'attività devono presentare domanda unitamente a certificato di avvenuta denuncia di successione o atto notorio indicante gli eredi del titolare nonché dichiarazione degli eredi di voler proseguire l'attività. Tuttavia gli aventi diritto possono ottenere l'intestazione dell'autorizzazione per un periodo di 5 anni anche in mancanza della qualifica professionale ove comprovino che, di fatto, l'attività viene esercitata da persona qualificata. Scaduto il quinquennio senza che alcuno degli eredi compri il possesso dei necessari requisiti soggettivi, l'autorizzazione decade di diritto.

Art. 11
Cessazione dell'attività

1. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il responsabile dell'impresa dovrà provvedere a riconsegnare, al competente ufficio, l'autorizzazione con comunicazione sottoscritta ed autenticata, indicando l'eventuale subentrante.

2. Decorsi sessanta giorni dalla cessazione senza che sia stato adempiuto a quanto indicato nel comma precedente, l'autorizzazione sarà revocata d'ufficio per decadenza, fatti salvi, comunque, i diritti dell'eventuale subentrante.

Art. 12
Ampliamento

1. L'ampliamento di un esercizio è soggetto a comunicazione al Comune. La comunicazione deve essere corredata dal nulla osta igienico sanitario.

Art. 13
Norme igieniche sanitarie e di sicurezza

1. L'idoneità igienico - sanitaria dei locali e delle attrezzature viene certificata dalla competente A.U.S.L..

2. Le attività comprese nel presente regolamento devono rispettare le seguenti condizioni igienico sanitarie:

- il locale deve essere pulito ed arieggiato;
- il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e disinfezione più completa;
- le pareti del laboratorio devono essere lavabili fino all'altezza di due metri dal pavimento;
- il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda, comunque potabile;
- il locale deve essere munito, durante la stagione estiva, di idonei dispositivi per la difesa contro le mosche e gli altri insetti nocivi, ed a tale scopo, la porta di accesso deve essere provvista di apposita tenda;
- la spazzatura deve essere raccolta in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservata per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso all'uopo destinato;
- i sedili dovranno essere forniti di appoggiatesta con carte ed asciugamani da cambiarsi ad ogni persona;
- i laboratori forniti di doccia, saune ed affini dovranno fornire accappatoi puliti ad ogni persona.

3. Ogni modifica strutturale dell'esercizio comporta un preventivo nulla osta da parte del competente ufficio della A.U.S.L..

4. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'osservanza, anche da parte dei dipendenti o collaboratori, delle seguenti norme:

- a) il personale, ivi compreso il titolare ed i suoi collaboratori, deve essere munito della tessera sanitaria di idoneità fisica rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente, dalla quale risulti di non essere affetto da malattie diffuse;
- b) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti o approvati dall'Autorità Sanitaria competente;
- c) i rasoi utilizzati devono essere del tipo a lametta intercambiabile da sostituire ad ogni nuova prestazione, prima della quale lo stesso rasoio dovrà essere sottoposto a sterilizzazione con mezzi suggeriti o approvati dall'Autorità Sanitaria competente;
- d) medesima opera di sterilizzazione spetta agli altri ferri utilizzati e sempre prima di ogni e qualsiasi prestazione;
- e) la risciacquatura della faccia, dopo la rasatura, deve essere fatta con acqua abbondante e corrente;
- f) le spazzole per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ciascun servizio;
- g) è fatto obbligo di rifiutare il servizio al cliente che abbia manifesti segni di malattia al viso od al cuoio capelluto, a meno che lo stesso non sia fornito di mezzi propri di toilette (rasoio, forbici, spazzola, etc..). Il personale che lo serve - subito dopo il servizio - deve lavarsi le mani, disinfettarsi e cambiare il camice o la giacca o la tuta.

5. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti comma, si rinvia al regolamento locale di igiene pubblica ed alle norme specifiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

6. Sulla base di specifiche e puntuali valutazioni della competente A. U. S. L., potranno essere autorizzate attività in deroga a quanto previsto nei precedenti comma 1 e comma 5. Tali deroghe dovranno riguardare in particolare:

- a) gli esercizi in attività alla data di approvazione del presente regolamento sforniti di autorizzazione, così come previsto nella lettera b), comma 2 dell'art. 257 del Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica comunale approvato con D. C. S. del 10/10/94, n. 650;
- b) i nuovi esercizi che intendono insediarsi nel Centro Storico cittadino.

Art. 14
Conservazione della tessera sanitaria

1. Le tessere sanitarie di idoneità fisica devono essere custodite nell'esercizio e devono essere esibite ad ogni richiesta delle competenti autorità.

2. Esse sono soggette a rinnovo annuale, previa visita sanitaria da praticarsi a cura dell'Autorità Sanitaria competente a carico del richiedente, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 15
Tenuta di lavoro

1. Il personale lavorante deve indossare giacca o camice o tuta di colore chiaro, costantemente puliti.

2. E' obbligatorio l'uso dei guanti per coloro che operano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n.1938, e che per il sistema di permanente a freddo maneggino preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati.

Art. 16
Impiego di prodotti cosmetici

1. E' vietato l'uso di prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni previste dalla legge 11.10.1986, n. 713 e successive modificazioni.

Art. 17
Orari degli esercizi

1. Gli esercizi di cui al presente regolamento osserveranno l'orario di apertura e di chiusura fissato annualmente con ordinanza sindacale, sentite le proposte unitarie delle Organizzazioni locali di Categoria.

2. Nel caso in cui entro il 30 del mese di novembre non vengano proposte modifiche, si intenderà prorogata per l'anno successivo l'ordinanza in vigore.

Art. 18
Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza

1. L'attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza preordinata all'esercizio di funzioni di cui è titolare il Comune nelle materie oggetto del presente regolamento, sono svolte dal I Settore che si avvale dell'Ufficio Commercio per l'attività istruttoria ed esecutiva e della Polizia Municipale per l'attività di vigilanza.

2. Il dirigente del I Settore provvede al rilascio della autorizzazione ed alla adozione dei provvedimenti previsti negli artt. 8, 9, 10, 11, 19 e 21.

Art. 19
Sanzioni, decadenza, revoca e sospensione

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da £. 100.000 (centomila) a £. 600.000 (seicentomila) ai sensi degli artt. 106 e seguenti della Legge comunale e provinciale e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689.

2. Nei casi di maggiore gravità o di reiterazione può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a 20. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del precedente comma 2, l'autorizzazione all'esercizio della attività è revocata.

4. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è revocata qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) nel caso in cui vengano a mancare i requisiti soggettivi per i quali venne rilasciata.

5. L'autorizzazione è revocata nei casi in cui vengano a mancare tutti i requisiti oggettivi per i quali venne rilasciata.

6. L'autorizzazione può essere sospesa nei casi in cui venga a mancare uno o alcuni dei requisiti indicati nel precedente comma.

7. Con l'ordinanza di sospensione viene stabilito il termine entro il quale devono essere ripristinati i requisiti suddetti. La inosservanza del termine comporta la revoca dell'autorizzazione.

8. Il destinatario dell'ordinanza di sospensione ha facoltà di chiedere una proroga del termine indicato nell'ordinanza stessa, nei casi in cui il mancato ripristino dei requisiti sia dovuto a motivi non imputabili all'interessato.

9. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso di gravi infrazioni al presente regolamento rilevate a carico di coloro che abbiano ottenuto sospensioni dell'attività per un periodo superiore a 40 giorni nell'ultimo triennio.

10. L'autorità comunale competente ordina l'immediata cessazione dell'attività, con esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza, quando questa viene esercitata senza autorizzazione.

Art. 20

Varie

1. Una volta ottenuta l'autorizzazione l'esercente ha l'obbligo di richiedere contestualmente l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della Legge 08.08.1985, n. 443.

2. E' fatto obbligo al titolare di esporre le tabelle contenenti l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio e le tariffe in modo ben visibile per i clienti.

3. Qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a 30 giorni ha l'obbligo di comunicare tale sospensione al Comune.

4. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

5. Alle imprese esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio al dettaglio.

Art. 21

Norme transitorie

1. Le ditte che non risultassero in possesso dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 4, possono continuare l'attività purché richiedano la stessa entro novanta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento. L'autorizzazione è loro concessa senza subordinazioni e condizioni di sorta, fatta eccezione degli adeguamenti ai requisiti igienico sanitari previsti nel precedente art. 13, e quelli richiesti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Qualora il locale adibito alla attività non risponde alle condizioni previste nel precedente art. 13, ma può essere, mediante opportuni lavori o forniture, stabilite dalla competente A. U. S. L. sistemato convenientemente, il Comune potrà assegnare alla ditta un congruo termine, che non

potrà essere superiore a 180 giorni, per l'esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

3. Qualora il locale adibito alla attività è riconosciuto trovarsi in condizioni tali da non poter essere suscettibile di sistemazione adeguata per corrispondere alle condizioni previste nel precedente art. 13, il Comune potrà assegnare alla ditta interessata un congruo termine, che non potrà essere superiore a 180 giorni dalla data dell'eseguito riconoscimento debitamente notificato, per trasferirsi in altro locale. Qualora la ditta sia vincolata da impegni contrattuali di locazione precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune potrà concedere, su richiesta documentata dell'interessato, una proroga che, in ogni caso, non potrà eccedere la data di inizio del nuovo anno di locazione, secondo le consuetudini locali.

4. Le ditte che non ottemperino nei termini previsti nei precedenti comma 1, 2 e 3, saranno diffidate a chiudere l'esercizio e, qualora non vi provvedano, denunciate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 17 del T. U. delle leggi di Pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 22

Norme procedurali

1. Le attività del presente regolamento sono disciplinate dall'art. 20 della Legge 241/90 come modificato dall'art. 2, 10° comma della Legge 537/93.

2. Il termine per la comunicazione del diniego è fissato in sessanta giorni dalla ricezione della domanda al protocollo comunale.

3. Ai fini dell'istruttoria, sono considerati requisiti e presupposti obbligatori:

1. attività da svolgere;
2. indicazione dei locali in cui deve essere svolta l'attività;
3. dati anagrafici completi e codice fiscale;
4. attestato di qualifica professionale;
5. autocertificazione antimafia.

Requisiti e presupposti obbligatori regolarizzabili entro 60 giorni:

1. bollo sulla domanda;
2. piantina planimetrica dei locali vidimata da un tecnico iscritto all'Albo;
3. certificazione igienico sanitaria del locale e delle attrezzature;
4. certificato di conformità degli impianti elettrici alle norme CEI;
5. copia dell'atto di proprietà o contratto di locazione dell'immobile destinato all'attività o altro titolo di possesso;
6. certificato di agibilità del locale;
7. fotocopia dell'atto costitutivo e iscrizione al R.E.A. se trattasi di società;
8. Certificazione di idoneità sanitaria del personale, compreso il titolare, attestante l'idoneità per l'attività da autorizzare.

4. L'Ufficio instruirà le pratiche in stretto ordine cronologico di arrivo.

5. In caso di domanda irregolare o incompleta, si applica quanto previsto nel 3° comma art. 3 del D.P.R. 26.04.1992, n. 300.

Art. 23

Norma finale

1. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed in contrasto con il presente regolamento.

2. Le domande di apertura, trasferimento e subentro in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base della precedente normativa.

Riferimenti normativi di settore

Legge 14 febbraio 1963, n. 161 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 66).
Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.

Art. 1. I Comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le attività di barbiere e di parrucchiere per signora ed affini, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.

Detto regolamento deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi e deve essere approvato dagli organi di tutela sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 2. Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di barbiere o di parrucchiere per signora ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;

c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione.

L'accertamento di cui alla lettera a) spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa di barbiere o di parrucchiere risulti già iscritta come tale in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

L'accertamento di cui alla lettera b) spetta ai competenti organi comunali e deve essere compiuto in relazione alle disposizioni vigenti in materia in ciascun Comune.

La qualificazione professionale di cui alla lettera c) s'intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione, se questi sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane oppure se presti o abbia già prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita dal richiedente se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Le condizioni di cui alla lettera c) sono certificate dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

Art. 3. L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentito l'ufficiale sanitario comunale.

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro il termine di giorni trenta dalla notifica.

Art. 4. Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento di cui all'art. 1 già esercitano i servizi professionali di cui alla presente legge sono autorizzati a continuare l'attività purchè richiedano l'autorizzazione prevista dal precedente art. 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 5. A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 1 gli esercenti le attività di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (in Gazz. Uff., 16 gennaio, n. 12).

Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

Art. 1. L'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

<<I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'art. 2.

Il regolamento dovrà essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovrà uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico>>.

Art. 2. L'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

<<Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda.

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;

d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'art. 2-bis, deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale>>.

Art. 3. Dopo l'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è inserito il seguente art. 2-bis:

<<Articolo 2-bis. - I regolamenti comunali di cui all'art. 1 sono redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.

I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria>>.

Art. 4. Il primo comma dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

<<L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui al precedente art. 2-bis>>.

Art. 5. I regolamenti comunali già emanati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere, entro un anno da tale data, adeguati alle disposizioni della legge stessa.

Legge 29 ottobre 1984, n. 735 (in Gazz. Uff., 2 novembre, n. 302).

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri.

Articolo unico. Alla fine dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è aggiunto il seguente periodo:

<<Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente art. 1>>.

Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (in Gazz. Uff., 5 gennaio, n. 4).

Disciplina dell'attività di estetista.

Art. 1.1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2.1. L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del 1985.

Art. 3.1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'art. 6.

Art. 4.1. Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3.

4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3.

5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'art. 5.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Art. 5.1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.

Art. 6.1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'art. 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'art. 8.

2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'art. 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

- a) un componente designato dalla regione;

-
- b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
 - c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
 - d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;
 - e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
 - f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
 - g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'art. 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'art. 3 e del presente articolo.

Art. 7.1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'art. 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'art. 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 8.1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
- b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
- c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'art. 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 3.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

Art. 9.1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 10.1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'art. 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

Art. 11.1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'art. 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'art. 1 sono autorizzate a continuare l'attività.

2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'art. 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

Art. 12.1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

Art. 13.1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo art. 5.

Allegato

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.

Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

Lampade abbronzanti UV-A.

Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

Scaldacera per cerette.

Rulli elettrici e manuali.

Vibratori elettrici oscillanti.

Attrezzi per ginnastica estetica.

Attrezzature per manicure e pedicure.
Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
Depilatori elettrici ed elettronici.
Apparecchi per massaggi subacquei.
Apparecchi per presso-massaggio.
Elettrostimolatore ad impulsi.
Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
Laser estetico.
Saune.

Legge 8 agosto 1985, n. 443 (in Gazz. Uff., 24 agosto, n. 199).
Legge-quadro per l'artigianato.

Art. 1
Potestà delle regioni.

In conformità all'art. 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

Art. 2
Imprenditore artigiano.

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 3
Definizione di impresa artigiana.

E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata

e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 4

Limiti dimensionali.

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Art. 5

Albo delle imprese artigiane.

E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli artt. 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6

Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente art. 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purchè le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purchè, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purchè in numero non superiore ad un terzo, nonchè enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio.

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo art. 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'art. 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente art. 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per

l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 8

Istruzione artigiana.

L'istruzione artigiana di cui all'art. 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.

Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'art. 4.

Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.

Art. 9

Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente art. 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

Art. 10

Commissioni provinciali per l'artigianato.

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.

Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 11

Commissioni regionali per l'artigianato.

La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

La commissione di cui al precedente comma è composta:

-
- a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
 - b) da tre rappresentanti della regione;
 - c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

Art. 12

Consiglio nazionale dell'artigianato.

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

- 1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
- 2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;
- 3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;
- 4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
- 5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- 6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali.

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.

Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'art. 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'art. 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regola i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge.

Elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

I

Abbigliamento esclusivamente su misura.

Figurinisti e modellisti

Modisterie (esclusivamente su commissioni)
Pellicciai su misura
Sartorie su misura
Calzolerie su misura

II
Cuoio e tappezzeria.

Bulinatori del cuoio
Decoratori del cuoio
Fabbricanti di guanti, su misura o cuciti a mano
Fabbricanti di oggetti in pergamena
Limatori del cuoio
Lucidatori a mano di pelli
Pellettieri artistici
Pirografi
Sbalzatori del cuoio
Sellai
Stampatori del cuoio con presse a mano
Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche
Tappezzieri in cuoio

III
Decorazioni.

Addobbatori
Apparatori
Decoratori con fiori

IV
Fotografia e riproduzione disegni.

Acquafortisti (riproduttori)
Litografisti (riproduttori)
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)
Ritoccatore
Scenografi (pittori)
Xilografisti (riproduttori)

V
Legno.

Doratori
Laccatori
Lucidatori
Intagliatori
Intarsiatori
Traforisti
Scultori
Stipettai

VI
Metalli comuni.

Arrotini

Chiavaioli
Damaschinatori
Fabbricanti, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e
di complessi meccanici navali ancora non costruiti
Fonditori di oggetti d'arte
Lavorazione del ferro battuto
Magnani
Modellatori
Modellisti meccanici
Peltrai
Ramai e calderai (lavorazione a mano)
Sbalzatori
Sciabolai
Traforatori artistici

VII

Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini.

Argentieri ed orafi (lavorazioni essenzialmente a mano) escluse le
lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano
Cammeisti
Cesellatori
Filigranisti
Incisori di metalli e pietre dure
Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie,
madreperla, tartaruga, corno e lava
Miniaturisti
Smaltatori d'arte

VIII

Restauro.

Antiquari restauratori
Copisti di galleria
Modellisti e restauratori di modelli di navi antiche
Restauratori del dipinto
Restauratori del mobile
Restauratori del mosaico
Restauratori della statuaria
Restauratori di vetrate artistiche
Restauratori di tappeti

IX

Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini.

Acconciatori
Barbieri
Lavoranti in capelli
Parrucchieri per uomo
Parrucchieri per signora
Parrucchieri misti
Truccatori

X

Strumenti musicali.

Fabbricanti di arpe
Fabbricanti di strumento a fiato in legno

Liutai ad arco, a plectro ed a pizzico
Organai
Fonderie di campane

XI
Tessitura, ricamo ed affini.

Arazzieri
Coltronieri
Disegnatori tessili
Materassai
Merlettaie a mano
Ricamatrici a mano
Tessitori a mano
Tessitori a mano di tappeti
Trapuntai a mano

XII
Vetro, ceramica, pietra ed affini.

Applicatori di vetri
Ceramisti d'arte
Decoratori di vetri
Fabbricanti di grès (artistici)
Figurina in argilla, gesso e cartapesta
Formatori statuisti
Fabbricanti di perle a lume con fiamma
Fabbricanti di terrecotte artistiche
Incisori di vetri
Infilatrici di perle
Maiolicai (artistici)
Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono
montaggi)
Piombatori di vetri
Scultori in marmo o altre pietre

XIII
Varie.

Lavorazione a mano di canestri e cesti
Rilegatura artistica di libri.

Art. 20 della legge 7/8/90 n.241

Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 3 del DPR 26/4/92 n.300

1. I termini di cui agli articoli 19, comma 2, e 20, comma 1, della legge decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.

2. La denuncia e la domanda devono identificare le generalità del richiedente e le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere; inoltre, alla denuncia o alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attività. Quando la legge richieda particolari requisiti soggettivi, la denuncia e la domanda devono contenere anche i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento dei requisiti stessi.

3. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari.

4. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda.

5. All'atto della presentazione della denuncia o della domanda sarà rilasciata al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

6. Per la denuncia o la domanda inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della denuncia o della domanda, l'amministrazione comunica all'interessato le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

Art. 7 della legge 7/8/90 n.241

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8 della legge 7/8/90 n.241

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 18 della legge 7/8/90 n.241

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 5 del DPR 26/4/92 n.300

1. I termini fissati negli allegati B e C possono essere interrotti una volta sola dall'amministrazione, fatto salvo il disposto dell'art. 3, comma 3, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda o della denuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli contemplati dall'articolo 3, comma 2.

2. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini fissati negli allegati B e C iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. I termini fissati negli allegati B e C non sono interrotti da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.